
CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 2/12

OGGETTO: approvazione della procedura di adozione del nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della nuova Carta dei Servizi;

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 17 aprile 2012 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

CHE attualmente nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma sono in vigore i seguenti documenti approvati insieme con la Convenzione di Gestione del 2002:

1) il Regolamento di Utenza, redatto nel 2002 adottando il *“Regolamento di somministrazione dell'acqua”* (come da Deliberazione n°3249 del 20.10.1972 e n°3634 del 15.11.1972 e successive modifiche ed integrazioni) ed il *“Regolamento per la disciplina degli allacci e degli scarichi nella pubblica fognatura”* (come da delibera G. M. del 7.11.80 n. 1176 e relative modifiche deliberazione n. 43 del 25.3.91 e deliberazione della G. M. del 30.4.1981 n. 534);

2) la Carta dei Servizi appositamente redatta nel 2002 ;

CHE l'articolo 9 della Convenzione di Gestione *“Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazioni al pubblico e agli utenti”* comma 2 stabilisce che: *“Il regolamento del servizio è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti ed in coerenza con la Carta dei Servizi per adeguarlo alle variazioni del Piano.”*;

CHE l'articolo 9 della Convenzione di Gestione *“Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazioni al pubblico e agli utenti”* comma 5 stabilisce che: *“La Carta verrà aggiornata, su indicazione dell'Autorità di Ambito, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel Piano e per migliorarne l'efficacia.”*;

CHE l'articolo 1.6 della Carta dei servizi oggi in vigore *“Procedura di aggiornamento”* prevede che: *“Gli allegati alla convenzione di gestione che regola il rapporto tra l'Autorità d'Ambito ed il gestore sono soggetti a periodici aggiornamenti, negoziati tra le parti. In tali occasioni si provvederà anche ad eventuali modifiche od integrazioni della presente carta, per tenere conto delle diverse condizioni al contorno, maturate nel frattempo”*;

CHE l'articolo 461 della legge 24-12-2007 n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. recita:

“Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.”

CHE la STO ha predisposto le bozze del nuovo “Regolamento del servizio idrico integrato ATO 2 Lazio Centrale – Roma” e della nuova “Carta dei Servizi ATO 2 Lazio Centrale – Roma”, entrambe allegate alla presente Delibera, che dopo essere state approvate sostituiranno rispettivamente il precedente “Regolamento di Utenza” e la precedente “Carta dei Servizi”;

CHE la procedura per la adozione del nuovo “Regolamento del servizio idrico integrato ATO 2 Lazio Centrale – Roma” è la seguente:

1. i Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale inviano alla STO le osservazioni sul testo del nuovo Regolamento entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente delibera;
2. la STO istruisce le osservazioni dei Sindaci sul nuovo Regolamento condividendo lo stesso con i Sindaci;
3. la STO condivide il nuovo Regolamento con Acea Ato 2;
4. il Consiglio di Amministrazione di Acea Ato 2 approva il nuovo Regolamento;

5. la Conferenza dei Sindaci approva il nuovo Regolamento e di conseguenza il regolamento è adottato;

CHE la procedura per la adozione della nuova “Carta dei Servizi ATO 2 Lazio Centrale – Roma” è la seguente:

1. la STO invia la bozza della Carta dei Servizi all’organismo tutela utenti e consumatori della Provincia di Roma ed alla consulta degli utenti e consumatori della Regione Lazio;
2. l’organismo tutela utenti e consumatori della Provincia di Roma e la consulta degli utenti e consumatori della Regione Lazio raccolgono le osservazioni sul testo della nuova Carta dei Servizi avanzate dalle associazioni dei consumatori e le inviano alla STO entro 90 giorni dalla data della comunicazione di cui al punto precedente;
3. la STO inserisce nel testo le osservazioni pervenute o in alternativa comunica ad entrambi gli organismi le ragioni del loro mancato inserimento;
4. la STO condivide la nuova Carta dei Servizi con Acea Ato 2;
5. il Consiglio di Amministrazione di Acea Ato 2 approva la nuova Carta dei Servizi;
6. la Conferenza dei Sindaci approva la nuova Carta dei Servizi e di conseguenza il regolamento è adottato;

DELIBERA

CHE le premesse fanno parte della presente Delibera;

DI approvare con la presente delibera le modalità e i criteri descritti nelle premesse per giungere all’approvazione del nuovo “Regolamento del servizio idrico integrato ATO 2 Lazio Centrale – Roma” e della nuova Carta dei Servizi ATO 2 Lazio Centrale – Roma”.

o o o

L’indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

- A) Bozza del nuovo “Regolamento del servizio idrico integrato ATO 2 Lazio Centrale – Roma”;
- B) Bozza della nuova “Carta dei Servizi ATO 2 Lazio Centrale – Roma”.

La presente Delibera sarà affissa nell’Albo Pretorio della Provincia di Roma.

il verbalizzante

dotting. Alessandro Piotti

